

**ALLEGATO B**

**REP. N**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALICE CASTELLO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P.I.) – SEZIONE BORRA SAVIO MACHIERALDO TEMPIA - AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON ENRICO N. 1**

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventuno addì .....del mese di ....., in Alice Castello, nel Palazzo Municipale,

Con la presente scrittura privata

- L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALICE CASTELLO con sede in via Italia n. 29, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Responsabile dei Servizi Tecnici Geom. Nico PRIMAVERA, nato a Ivrea (TO) il 09/09/1974, Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Alice Castello in forza del decreto del Sindaco del Comune di Alice Castello n°04/2019 del 28/05/2020 (di seguito anche comodante);

E

- L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA, (A.N.P.I.)- Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia- associazione non lucrativa di utilità sociale avente la sede in Alice Castello in Via Don Enrico n. 1, Codice Fiscale 94041110027, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Presidente pro tempore (di seguito anche comodatario) signor Piero RAVETTO, nato a Alice Castello il 02/10/1950, C.F. RVTPRI50R02A198Y residente in Alice Castello in Via Santhià n. 40;

PREMESSO CHE :

Il Comune di Alice Castello è proprietario dei locali siti nell'immobile comunale di via Don Enrico n.1 che, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. /2021 esecutiva ai sensi di legge, intende mettere a disposizione della Associazione Nazionale Partigiani d'Italia a titolo di sede della locale sezione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- art. 1 -

Il Comune di Alice Castello concede in comodato d'uso gratuito n. 1 locale per un totale di circa mq. 25,00, situati al piano terra dell'immobile comunale di via Don Enrico n. 1 ad uso sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia meglio individuato dalla planimetria allegata alla presente scrittura sotto la lettera A) di cui forma parte integrante e sostanziale, Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzati. Al comodatario è fatto divieto assoluto di adibire, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, i locali ad abitazione.

- art. 2 -

**Il comodato a titolo gratuito avrà la durata a tutto il 31/12/2030 con decorrenza dalla data odierna e rinnovabile alla scadenza a seguito di richiesta da parte della Associazione, che dovrà pervenire almeno sei mesi prima dalla scadenza del contratto.**

**Nel caso in cui, alla scadenza del contratto l'Amministrazione Comunale, intendendo adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, esprimesse diniego al rinnovo, dovrà assicurare alla Associazione la disponibilità, a parità di condizioni, di una diversa sede avente pari caratteristiche.**

- art. 3 -

I locali, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. .../..... vengono concessi a titolo di comodato gratuito. Le spese per il consumo di luce, acqua e riscaldamento sono a totale carico del Comune.

In considerazione dell'uso gratuito dei locali comunali l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sezione Borra Savio Machieraldo Tempia, in ragione dei propri scopi sociali si impegna a:

- Promuovere e concorrere iniziative e manifestazioni volte a diffondere la Memoria e ricordare la Resistenza, organizzando a tal fine la Giornata della Memoria (27 gennaio) e la giornata della liberazione il 25 aprile, in collaborazione con il comune di Alice Castello;
- Collaborare con le altre Associazioni alicesi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni programmate sul territorio;

- art. 4 -

Il comodatario dichiara di accettare i locali oggetto della presente convenzione con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano; dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi.

Il comodatario si obbliga a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

- art. 5 -

Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune.

Il comodatario avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare i locali al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

- art. 6 -

**Le riparazioni dette locative, così come designate dagli artt. 1576-1609 del codice civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico del comodatario. Per l'esecuzione delle opere di cui sopra il Comune ha facoltà di sostituirsi al comodatario qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese.**

- art. 7 -

Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

- art. 8 -

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Il comodante si impegna ad informare con un congruo anticipo l'Associazione per le operazioni suddette, anche per una sua collaborazione.

- art. 9 -

L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso iure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..

- art. 10 -

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giurisdizionale, il comodatario dichiara di essere domiciliato presso la sede della Associazione, in via Don Enrico n.1.

- art. 11 -

Il presente contratto sarà registrato con spese a carico del comodatario.

- art. 12 -

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere valida che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803 – 1812 cod. civ.

Il Comune di Alice Castello

La Sezione ANPI di Alice Castello